

COSTRUTTORI IRPINI

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Sped. in A.P. Art. 2, comma 34 - Legge 549/95
Filiale di Avellino

Galasso disegna la città del futuro

**Riqualificazione, Piano strategico, Europa più:
intervista al Sindaco che illustra i progetti per il rilancio della città capoluogo**



Il sindaco Giuseppe Galasso

La città di Avellino è interessata da una fase di importante trasformazione urbana. Qual è la situazione attuale dei cantieri in corso, in particolare dei lavori del tunnel?

Grazie ai numerosi strumenti di programmazione attivati e soprattutto allo sforzo progettuale profuso da questa Amministrazione e alla capacità di saper intercettare fondi e forme di

finanziamento, siamo arrivati a creare una rete di progetti collegati tra loro che, insieme, rappresentano quell'unicum che mancava per disegnare un futuro concreto per il capoluogo e per la sua comunità.

La prima fase degli interventi è giunta ormai al termine. Dopo Villa Amendola, Casina del Principe, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Perugini, Asilo Patria e Lavoro, Piazza don Michele Grella, area ex distretto militare, restano da ultimare alcuni cantieri giunti in dirittura d'arrivo. Penso alla bretella che collegherà il centro della città alla variante, all'ex Gil, al parco urbano di Piazza Kennedy e a quello del Fenestrelle. Il tunnel è l'unica opera che, per cause non ascrivibili all'amministrazione, ha subito un rallentamento. Siamo però intervenuti immediatamente per recuperare e nel giro di poche settimane provvederemo alla riapertura di via De Sanctis.

La zona sud della città sarà riqualificata nell'ambito del progetto Europa PIU. Quali sono nel dettaglio le aree interessate e gli ambiti di intervento?

Il POR Campania 2007/2013 prevede, attraverso l'obiettivo operativo "6.1 - città medie", la definizione di specifici programmi integrati di sviluppo e rigenerazione urbana per migliorare le

funzioni urbane superiori e assicurare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico delle città con popolazione oltre i 50.000 abitanti. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 282 del 15/02/2008 ha formalmente dato avvio ai Programmi Integrati Urbani P.I.U. Europa approvando, tra l'altro, lo schema generale del Protocollo d'Intesa, che di fatto rende operativo il processo di programmazione con le città coinvolte, nonché il quadro indicativo delle risorse stanziata e dei relativi criteri di assegnazione. Coerentemente con la strategia relativa al citato Obiettivo Operativo del POR, per il Comune di Avellino vengono investiti 41 milioni di euro per realizzare azioni di riqualificazione e di rigenerazione sociale ed economica della periferia urbana sud, in particolare dei quartieri di San Tommaso, Rione Mazzini, Quattrograna e Bellizzi. L'area oggetto dell'intervento sarà dotata di spazi verdi, attrezzature per lo sport, architettura di pregio, funzioni urbane avanzate, strutture di ricerca (come ad esempio l'università del vino) e di innovazione tecnologica. Col progetto si intende riqualificare i quartieri di San Tommaso, Rione Mazzini, Quattrograna e Bellizzi per dargli pari dignità dei quartieri più favoriti della città ed intende connetterli, con legami fisici ed immateriali al centro stori-

co ed alla periferia ovest tramite interventi sull'area fluviale e nella città storica.

Cosa prevede il piano strategico in relazione alle attività produttive e alle esigenze delle imprese?

Il quadro economico, ambientale, urbanistico e sociale del territorio della città di Avellino e del suo hinterland presenta una lettura complessa, poiché esso si pone, malgrado le sue indubbe criticità, come un territorio che mostra segnali di vitalità e di spicco rispetto alla media di analoghi centri del Mezzogiorno d'Italia: produzioni di qualità nel settore dell'agro alimentare, condizioni e qualità della vita ancora accettabili, basso tasso di criminalità, sistemi familiari ancora sani, eccellenze in alcune fasce del quarto settore come la ricerca, buona qualità dell'artigianato, professionalità e competenza della forza lavoro, diffuso senso della legalità.

Il Piano Strategico è lo strumento attraverso il quale si sta lavorando per una visione unitaria e nuova della città di Avellino, che sia capace di valorizzare le molteplici potenzialità presenti e di ridare quel ruolo di città capoluogo che negli anni è stato smarrito per effetto di una politica del territorio molto caratterizzata dall'emergenza della ricostruzione post-sisma.

Comunicazione unica al Registro delle imprese Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009

In data 3 luglio 2009, è stato pubblicato il D.P.C.M. 6 maggio 2009 con il quale sono state individuate le regole tecniche per la presentazione della Comunicazione unica per le imprese di nuova costituzione, così come prevista dal decreto legge n. 07/2007.

Il decreto "anticrisi" n. 78/09, ha disposto che le nuove norme relative alla Comunicazione unica trovino applicazione dal 1° ottobre 2009 e che, pertanto, a partire da tale data, le modalità di iscrizione all'Inail tramite la Comunicazione unica siano pienamente operative.

Al riguardo l'Inail, con l'allegata circolare n. 52/09, ha ricordato che tale procedimento consentirà alle imprese di assolvere, con un unico atto, tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. La Comunicazione, pertanto, oltre a costituire un importante strumento di semplificazione, consentirà alle imprese di poter iniziare subito l'attività, in quanto la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

La Comunicazione, si legge nella nota, consiste in un insieme di file contenenti i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per l'Agenzia delle Entrate, per l'Inps e per l'Inail.

Fermo restando che la nuova procedura può essere applicata alle variazioni anagrafiche inerenti il cliente e alle posizioni assicurative territoriali (PAT), alle aper-

ture e alle cessazioni di PAT e del codice cliente, l'Inail precisa, altresì, che la Comunicazione è applicabile anche nel caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. I servizi relativi a tali ultime due applicazioni, però, saranno operativi solo in un secondo momento rispetto alla data del 1° ottobre 2009. Relativamente all'Inail, la denuncia di iscrizione all'Istituto assistenziale, tramite Comunicazione, è ammessa solo se contestualmente l'impresa interessata inoltra al Registro delle imprese la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività e la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.

Per quanto concerne gli aspetti operativi, gli interessati all'avvio dell'attività di impresa devono presentare per via telematica o supporto informatico la Comunicazione unica all'ufficio del Registro delle imprese. In proposito, si ricorda che nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la "Guida alla compilazione della Comunicazione".

La nota, infine, ricorda che, a seguito della protocollazione della domanda, il sistema rilascerà istantaneamente una ricevuta che, come precedentemente ricordato, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

Successivamente, in automatico, la Comunicazione verrà trasmessa alle Amministrazioni competenti che, a loro volta, forniranno all'utente i dati definitivi relativi alla nuova posizione registrata. Per quanto riguarda l'Inail, tali dati consistono nel numero del codice cliente e nel numero di posizione assicurativa territoriale relativa ad ogni sede di lavoro indicata in denuncia.

Finanziamenti e sviluppo

Fas e Fondi Strutturali: il quadro delle risorse per lo sviluppo ed il miglioramento della competitività del Mezzogiorno

Nel corso degli ultimi mesi, la programmazione 2007-2013 del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Fas) è stata caratterizzata da una grande incertezza, relativa sia all'entità delle risorse disponibili che alla loro destinazione, che ha di fatto limitato i benefici della programmazione unitaria delle risorse nazionali ed europee prevista nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (Qsn) 2007-2013.

I tagli operati alle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Fas) e la riprogrammazione delle risorse nazionali del Fondo, avviata con il Decreto-legge n°112/2008 del 25 giugno 2008 e conclusasi nel mese di marzo 2009, hanno reso incerto per alcuni mesi il quadro generale di utilizzo delle risorse del Fas.

Questa incertezza ha avuto come effetto quello di ritardare l'approvazione dei programmi attuativi di livello nazionale e regionale del Fas nonché di posticipare l'avvio dei programmi operativi (POR e PON) finanziati con i fondi strutturali europei e quindi di ritardare l'avvio delle realizzazioni infrastrutturali previste in questi programmi.

Ad oggi, le risorse complessivamente disponibili nell'ambito della programmazione unitaria delle risorse nazionali ed europee prevista dal **Quadro Strategico Nazionale (Qsn) 2007-2013** risultano pari a circa 112,7 miliardi di euro.

Queste risorse derivano per circa il 25% dai Fondi Strutturali comunitari, pari a 27,965 miliardi di euro, per oltre il 28% dal cofinanziamento nazionale, pari a 31,934 miliardi di euro, e per circa il 47% dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Fas), pari a 52,768 miliardi di euro.

Dal punto di vista della ripartizione territoriale delle risorse, circa **89,7 miliardi di euro sono destinati al Mezzogiorno** e circa 21,4 miliardi di euro sono destinati al Centro-Nord. Altri 1,5 miliardi sono destinati ad interventi non direttamente riconducibili alla Programmazione Unitaria 2007-2013.

Alcune criticità emergono dall'analisi dello stato di avanzamento dei programmi realizzata a luglio 2009.

Per quanto riguarda i programmi regionali ed i fondi nazionali del **Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas)**, solo ad un anno e mezzo dall'approvazione del Qsn, è stato presentato il piano degli interventi infrastrutturali da finanziare con le risorse nazionali.

Ora che si è conclusa la riprogrammazione della componente nazionale del Fondo ed è stato chiarito il piano nazionale, occorre **attivare al più presto gli interventi** finanziati con le risorse dei fondi nazionali ed

approvare i programmi regionali, ed in particolare quelli del Mezzogiorno dotati di 17.148,9 milioni di euro, le quali risorse, come previsto dalla Manovra d'estate 2008, devono essere concentrate su realizzazioni infrastrutturali.

Per quanto riguarda i programmi finanziati con i **fondi strutturali**, sono stati accumulati ritardi, in parte dovuti alla chiusura del precedente periodo di programmazione (2000-2006) e alla riprogrammazione dei fondi Fas nazionali, che aumentano il rischio di non raggiungere, già a fine 2009, i livelli di spesa previsti nei programmi e, quindi, di dover restituire parte delle risorse all'Unione europea.

Appare quindi necessario **rendere al più presto pienamente operativi i programmi nazionali (PON) e regionali (POR)** ed avviare le realizzazioni infrastrutturali previste in questi programmi al fine di accelerare la spesa.

Tali programmi prevedono infatti l'investimento di ingenti risorse per la realizzazione di interventi di interesse del settore che possono avere un effetto positivo in chiave anticiclica e favorire in futuro lo sviluppo economico dell'intero Paese.

I programmi di utilizzo dei fondi strutturali del **Mezzogiorno** destinano infatti circa **17 miliardi di euro ad investimenti infrastrutturali.**



Dalla giurisprudenza importanti indicazioni per la partecipazione alle gare delle associazioni temporanee di imprese

Tra le tematiche più rilevanti in merito alla partecipazione alle gare d'appalto delle associazioni temporanee vanno sicuramente segnalate:

- **quella relativa al possesso della qualità;**
- **quella concernente il parametro secondo cui valutare la sufficienza di qualificazione.**

Per quanto riguarda la prima delle suddette questioni, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, più volte (cfr. deliberazioni n. 182/2003; n. 241/2003; n. 27/2004; parere per la soluzione delle controversie n. 220/2008) ha affermato che, nelle gare di appalto di lavori pubblici, l'obbligo del possesso del requisito della qualità non è determinato dall'importo dell'appalto ma da quello dei lavori che ciascun concorrente intende assumere. Nell'attualità ciò significa, che solo qualora un concorrente intende assumere lavori il cui importo rientra nella classifica SOA III o superiore deve possedere la certificazione di qualità, ai sensi dell'articolo 4 e dall'allegato B del D.P.R. n. 34/2000.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di associazioni temporanee di imprese, deve ritenersi consentita, per esempio, la partecipazione ad un appalto, per il quale viene richiesta la classifica III (*fino a euro 1.032.913*) anche ad imprese riunite in possesso di classifica I (*fino a euro 258.228*) e II (*fino a euro 516.457*) che con le iscrizioni da ciascuna possedute coprono l'importo dell'appalto, anche se prive del requisito di qualità il quale non è prescritto nelle suddette classifiche. Ciò scaturisce dalla ratio della normativa in materia di associazione temporanee di imprese che è quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici. Diversamente ragionando, le imprese qualificate nelle classifiche I e II, prive del requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per

eseguire lavorazioni di importo superiore alla classifica II, e ciò si sostanzierebbe in una vanificazione dell'istituto dell'associazione temporanea di imprese.

L'interpretazione dell'Autorità per la vigilanza è stata recentemente confermata da TAR Calabria Reggio Calabria 28/08/2009, n. 539 e TAR Sicilia Palermo sez. III 2/9/2009 n. 146. Il TAR Sicilia Palermo, con la decisione richiamata sopra, affronta anche la seconda questione evidenziata all'inizio: in caso di partecipazione ad una gara in associazione temporanea di imprese, la somma delle iscrizioni SOA delle imprese raggruppate, ovviamente nella categoria richiesta dal bando di gara, deve essere almeno pari all'importo dei lavori da affidare o deve, invece, necessariamente raggiungere l'importo della classifica richiesta nel bando stesso.

La questione esaminata dal Tar siciliano atteneva ad una gara d'appalto per un importo pari ad euro 782.839,03 più 58.923,37 e quindi pari complessivamente ad euro 841.762,40. Alla gara era stata ammessa una associazione composta da due imprese delle quali la capogruppo possedeva la classifica seconda mentre l'associata la prima. I giudici siciliani hanno ritenuto legittima l'ammissione in quanto, la somma delle predette classifiche, aumentata di un quinto, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPR 34/2000, risultava pari ad euro 929.622, importo che non raggiungeva la classifica richiesta, cioè la III (sino ad euro 1.032.913) ma che era superiore all'importo a base di gara. Per il TAR siciliano è proprio con riferimento a quest'ultimo importo che deve valutarsi la sufficienza di qualificazione di una associazione temporanea di imprese. Questo, secondo il Tar siciliano è l'unico criterio che può funzionare a meno che non si voglia svuotare concretamente la funzione giuridico-imprenditoriale che la legge riconosce ai raggruppamenti di imprese.

Modifiche al codice degli appalti pubblici

Recenti provvedimenti legislativi hanno apportato alcune significative modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/06). Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta e i cd. requisiti generali di cui all'art. 38 del suddetto D.Lgs. n. 163/06.

Per quanto attiene al procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, sul Suppl. Ord. n. 140 alla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009 è stata pubblicata la **Legge 3 agosto 2009, n. 102** (in vigore dal 5/08/2009) che ha innanzitutto eliminato l'obbligo dei concorrenti di presentare, sin dal momento dell'offerta, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo a base di gara. Le giustificazioni, viceversa, vanno richieste ai soli partecipanti alla gara che abbiano presentato offerte risultate anormalmente basse.

Tale richiesta deve essere formulata per iscritto assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.

Qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante deve richiedere per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnandogli un termine non inferiore a 5 giorni. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante deve convocare l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

Quanto al procedimento di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante, oltre che procedere prima all'esame della migliore offerta e poi progressivamente all'esame di ogni singola offerta successiva sino all'individuazione di quella migliore non anomala, può prevedere nel bando (ovvero nell'avviso di gara o nella lettera di invito) che la verifica sia effettuata contemporaneamente con riguardo alle migliori offerte fino alla quinta. Si precisa, inoltre, che una volta individuata la migliore offerta non anomala la stazione appaltante procede all'aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del codice (88, comma 7).

Per l'esame delle giustificazioni la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può costituire apposita commissione.

Per quanto riguarda le modifiche sui requisiti generali per la partecipazione alle gare si fa presente che sul Suppl. Ord. n. 128 alla G.U. n. 170 del 24/07/2009 è stata pubblicata la **Legge 15/07/2009, n. 94** (in vigore dall' 8/08/2009) che aggiunge la **lett. m-ter all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici**.

La lett. m-ter) prevede l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti per coloro che, vittime del reato di concussione ovvero quello di estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura criminale e di stampo mafioso, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

Tale causa di esclusione, opera a carico dell'impresa concorrente, qualora si riferisca ad uno dei soggetti di cui alla lettera b) del medesimo art. 38: ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Detti soggetti dovranno pertanto effettuare la relativa dichiarazione sostitutiva in sede di gara o in caso di richiesta di autorizzazione al subappalto.

La sanzione preclusiva trova applicazione, qualora sulla base degli indizi posti alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato del reato di concussione od estorsione, risulti l'omessa denuncia di tali reati da parte dei soggetti sopra indicati. Detto accertamento comporta il dovere per il Procuratore della Repubblica proceden-

te di segnalare il fatto, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, all'Autorità di Vigilanza, affinché questa ne curi l'insediamento sul sito dell'Osservatorio. Pertanto, l'esclusione dalla gara potrà avvenire, laddove dai dati inseriti nell'Osservatorio stesso risulti l'omessa denuncia a carico di uno dei soggetti rilevanti nella compagine sociale dell'impresa concorrente o affidataria del subappalto.

La causa di cui alla predetta lettera m-ter) non opera se la mancata denuncia sia riconducibile allo stato di necessità nella quale si trovava la vittima del reato, ovvero la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Infine sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 è stato pubblicato il **Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135** (in vigore dal 26 settembre 2009) con il quale è stata aggiunta la **lett. m - quater all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06**.

Pertanto sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Pertanto ai fini della partecipazione alle gare occorrerà dichiarare alternativamente:

a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
b) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione.

Nell'ipotesi menzionata nella lett. b), la dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In considerazione delle modifiche, l'Associazione ha provveduto tempestivamente ad aggiornare gli schemi di bandi tipo che da alcuni anni, ormai, sono messi a disposizione delle stazioni appaltanti sul proprio sito internet www.ance.av.it.

Tasso di interesse di mora per il 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009 è stato pubblicato il **Decreto Ministeriale 4 agosto 2009**, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha determinato la misura del **tasso di mora**, nonché il relativo periodo di vigenza, da applicarsi nei pagamenti in conto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163).

La misura degli interessi moratori per il periodo **1° gennaio 2009/31 dicembre 2009** è stata fissata al **6,64%**.



Tutte le novità del decreto correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza

Sul supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il **Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106** recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il nuovo testo normativo, che è entrato in vigore il 20 agosto 2009, differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2009, e introduce, nel complesso, notevoli miglioramenti soprattutto in riferimento all'apparato sanzionatorio ed alla semplificazione di alcuni adempimenti di carattere formale. Permangono tuttavia alcune criticità che richiedono opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Qui di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti che maggiormente interessano il settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli articoli contenuti nel **Titolo I**.

TITOLO I

Diversamente da quanto inserito nel testo del decreto correttivo approvato in data 27 marzo u.s. dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento sospensivo, per il quale era stato introdotto il concetto di violazioni plurime, è stato modificato, anche grazie agli interventi posti in essere dall'Ance, prevedendo come in origine la reiterazione, accanto alla gravità, come presupposto indispensabile per la comminazione del provvedimento *de quo*.

Con riferimento alla reiterazione, nel nuovo testo è stato però specificato che la stessa si rileva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza temperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.

L'aver sanato una violazione non libera quindi l'impresa dall'essere assoggettata al provvedimento sospensivo nel caso in cui, nel quinquennio successivo alla prima contestazione, questa commetta più violazioni che abbiano la stessa indole della prima.

L'ultima versione del correttivo, entrata al Consiglio dei Ministri, chiarisce anche l'ambito di applicazione del provvedimento sospensivo, che viene circoscritto alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

Si rammenta in proposito, che già la lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 10797/07 aveva evidenziato che tale attività si riferisce alla specifica unità produttiva rispetto alla quale vanno verificati i presupposti di applicazione del provvedimento circoscrivendone gli effetti sospensivi.

Una ulteriore novità che ha interessato l'art. 14 del d. lgs. n. 81/08 è quella relativa al provvedimento interdittivo che, si ricorda, segue la misura principale della sospensione. Il testo novellato infatti ha introdotto una più dettagliata previsione relativamente all'applicazione dell'interdizione, a seconda che la sospensione scaturisca dall'utilizzo di lavoratori irregolari o dalle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In attesa del decreto che definirà in modo specifico quali siano le gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione, permane nel testo il riferimento

all'allegato I che ha subito importanti e opportune modifiche relativamente ai casi richiamati.

In particolare, sono stati eliminati gli adempimenti in capo al committente (nomina dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione); inoltre è stato specificato che non è sanzionabile il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, ma più correttamente, la mancata fornitura dello stesso. Anche con riferimento alle violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione, è stato specificato che i lavori in prossimità di linee elettriche e la presenza di conduttori nudi in tensione costituiscono gravi violazioni laddove non vengano predisposte misure organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Per ciò che concerne il pagamento della somma aggiuntiva ai fini dell'estinzione del provvedimento sospensivo, la relativa sanzione pecuniaria è stata diversificata a seconda che si tratti di ipotesi di sospensione per lavoro irregolare o di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente pari a 1.500 euro e a 2.500 euro.

Infine il legislatore ha escluso dai soggetti destinatari del provvedimento sospensivo e per le sole ipotesi di lavoro irregolare, quelle imprese che occupino un unico lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria.

La disposizione concernente la **data certa** del documento di valutazione dei rischi, in virtù del carattere dinamico dello stesso, è stata integrata dalla previsione che consente alle imprese di rendere operativo il documento anche mediante la sottoscrizione di questo da parte del datore di lavoro e, ai fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale, e del medico competente ove nominato.

Numerose le modifiche apportate dal legislatore alle norme contenute nell'**art. 18** del Testo Unico.

In tema di **sorveglianza sanitaria** si prevede che il datore di lavoro invii i lavoratori alla visita medica secondo le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. Si tratta di una previsione nuova, che impone al datore di lavoro di conoscere la programmazione sanitaria predisposta dal medico competente.

In secondo luogo si prevede, opportunamente, che il datore di lavoro comunichi al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria, anche in considerazione degli obblighi che il medico ha all'atto della cessazione del rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore (es. consegna di copia della cartella sanitaria). Il legislatore ha, poi, risolto la questione della consegna del documento di valutazione dei rischi (e del DUVRI) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento va consegnato al RLS e deve essere consultato in azienda. Si prevede, poi, espressamente che il documento può essere tenuto su supporto informatico (art. 53 del T.U.).

Per la comunicazione dei nominativi degli RLS/RLST all'Inail (e, per il suo tramite, al SINP) il datore di lavoro dovrà adottare esclusivamente strumenti informatici e, in fase di prima applicazione, dovrà comunicare i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati.

Una particolare novità riguarda l'inserimento della previsione che

attribuisce l'**esclusiva responsabilità** dei soggetti diversi dal datore di lavoro e dirigenti, qualora la mancata attuazione degli obblighi di vigilanza sia addebitabile unicamente a tali soggetti e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro. Al riguardo si evidenzia la difficoltà interpretativa delle parole "unicamente" e "in difetto di vigilanza" per le quali saranno necessari specifici ed opportuni chiarimenti.

Gli obblighi derivanti dalla stipula di un **contratto di appalto indicati all'articolo 26** del d. lgs. n. 81/08 sono estesi, con la nuova formulazione, oltre che ai lavori, anche a servizi e forniture e si applicano a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto.

Viene anche precisato che il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione dei lavori.

Il legislatore ha poi previsto alcune ipotesi nelle quali viene meno l'obbligo di redazione del DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Quest'ultima disposizione opera a condizione che le attività ora indicate non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio così come individuati nell'allegato XI del T.U.

Una ulteriore disposizione chiarificatrice è relativa all'individuazione dell'esatto riferimento dei costi da indicare nei contratti di appalto relativi alle interferenze. La previsione del T.U. secondo cui nel contratto di appalto devono essere indicati "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" viene sostituita con il più preciso obbligo di indicare i costi delle misure per eliminare o ridurre i costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Resta confermata la previsione secondo cui, nel settore edile, l'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del Piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento alla redazione del DUVRI ed alla stima ed evidenziazione dei costi derivanti dalle interferenze.

Una novità assoluta ha interessato l'art. 27 del d. lgs. n. 81/08 in cui viene introdotto, ai fini della **qualificazione delle imprese edili**, uno strumento che consente la continua verifica dell'idoneità delle medesime e dei lavoratori autonomi del settore attraverso l'istituzione di un sistema di punteggio iniziale che misuri il grado di idoneità e che sia soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema, c.d. patente a punti, che è stato inserito solo pochi giorni prima che il testo venisse inviato al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva, non è ancora operativo ed ha la finalità di selezionare le imprese secondo un meccanismo basato sulla regolarità e virtuosità delle stesse, valorizzando ulteriormente lo strumento della premialità e, al contempo, contrastando forme di lavoro irregolare e privo di sicurezza.

In via informale, il Ministero si è già impegnato a far partecipare l'Ance ai lavori per la definizione delle modalità di attuazione di tale sistema che, come detto, sarà reso operativo solo a seguito dell'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 12 mesi.

In merito alle modifiche all'art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)

desta qualche perplessità l'inserimento della previsione, non presente nello schema approvato in prima lettura, secondo la quale il datore di lavoro deve tener conto, ai fini della valutazione dei rischi, della specifica "tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro". Non è chiaro come possa la tipologia contrattuale influire sulla valutazione del rischio, che è necessariamente un fatto oggettivo.

Positiva, invece, la previsione di condizionare la valutazione del **rischio stress lavoro correlato** alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva. L'obbligo di valutazione decorre dalla elaborazione delle suddette indicazioni e, comunque, in assenza di queste, **entro il 1° agosto 2010**.

Il legislatore ha inserito nuove previsioni in tema di elaborazione della valutazione dei rischi: la prima è rivolta ai **datori di lavoro che costituiscono una nuova impresa**. In tali casi dovranno elaborare il documento di valutazione dei rischi (nel seguito DVR) entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. La seconda è rivolta invece a tutti i datori di lavoro che, **in occasioni di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni o degli esiti della sorveglianza sanitaria**, dovranno aggiornare il DVR nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Si segnala, inoltre, che anche i datori di lavoro delle imprese edili che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che saranno emanate dalla Commissione consultiva entro il 31.12.2010. Questo aspetto è positivo poiché il D. Lgs. 81/08 precludeva tale possibilità alle imprese edili. Relativamente alla **formazione** è stata accolta la proposta che consente alle imprese di effettuare la formazione di dirigenti e preposti anche oppure presso gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del Testo Unico o le Scuole Edili, ove esistenti, o presso le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Le modifiche apportate all'art. 41 del d. lgs. n. 81/08 legittimano la scelta del datore di lavoro di sottoporre il lavoratore ad una **visita medica preventiva durante la fase preassuntiva**.

Novità sono state introdotte in merito alla sorveglianza sanitaria finalizzata **all'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza**. Entro il 31 dicembre 2009, la Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, dovrà emanare un accordo volto a rivisitare le modalità di tali controlli.

In riferimento all'art. 42 del Testo Unico è stata eliminata l'incongruenza di dover adibire il lavoratore inidoneo a mansioni superiori in caso di **inidoneità accertata dal medico competente**.

I numerosi solleciti effettuati dall'ANCE hanno consentito, inoltre, di introdurre una importante modifica al testo del d. lgs. n. 81/08 in riferimento al finanziamento del **Fondo di cui all'art. 52** del Testo unico. In particolare, è stata recepita la richiesta di escludere espressamente il settore dell'edilizia, in quanto già ampiamente assistito da un sistema di pariteticità o di rappresentanza dei

Continua a pag. 8

Istanze ex art. 24 D.M. 12.12.2000 Nuovo Modello OT 24 MAT

Con la nota n. 8601/09 l'Inail ha comunicato che, a seguito dell'evoluzione normativa in materia di prevenzione apportata dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m., sono stati rivisitati il modello OT 24 ed i relativi allegati, nonché le istruzioni per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, ossia alla c.d. "oscillazione per prevenzione", dopo il primo biennio di attività.



L'invio dell'istanza, che, si ricorda, deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, consente alle imprese che si trovano in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi, con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro e che hanno effettuato interventi migliorativi in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro, di poter accedere ad una riduzione del premio pari al 5% per le imprese fino a 500 dipendenti e pari al 10% negli altri casi.

In particolare, le novità hanno interessato sia la valorizzazione degli interventi svolti nell'ambito di accordi tra Inail e Parti sociali o sistemi di Bilateralità, sia la valorizzazione delle procedure per la selezione di fornitori che rispettino la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché il rafforzamento del ruolo della formazione.

La nota in oggetto, nel ricordare che la riduzione del premio si concilia con la disciplina relativa al Durc ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, conferma la possibilità di sanare eventuali irregolarità con un termine non superiore ai 15 giorni. Rientrano in tale ipotesi anche le irregolarità commesse fino all'entrata in vigore del suddetto decreto (31 dicembre 2007) purché accertate successivamente alla suddetta data.

Restano comunque escluse le irregolarità assicurative che si risolvono in violazioni meramente formali, passibili di sanzioni amministrative.

Entro fine anno, conclude la nota, sarà predisposto un nuovo software per facilitare l'accesso allo sconto in via telematica.

Manovra finanziaria 2010 - Misure fiscali



Il Consiglio dei Ministri dello scorso 22 settembre 2009 ha approvato il **Disegno di Legge Finanziaria 2010**, che si compone di soli 3 articoli normativi e delle annesse Tabelle.

Sotto il profilo fiscale, viene prevista:

- la **proroga** al 31 dicembre 2012 della **detrazione IRPEF del 36%** per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2011);
- la **proroga** per un ulteriore anno della **detrazione IRPEF del 36%** per l'**acquisto di abitazioni** facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare) riconosciuta in presenza di tali 2 condizioni:
- gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 (attualmente il termine per l'ultimazione dell'intervento è fissato

al 31 dicembre 2011);

- il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013 (anziché entro l'attuale scadenza del 30 giugno 2012).
- la messa a **regime** (quindi senza limiti temporali) dell'**IVA al 10%** per gli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** delle **abitazioni**, attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2011.

Il provvedimento deve ora iniziare l'iter parlamentare per la relativa approvazione.

Nessuna traccia delle misure fiscali urgenti richieste dall'ANCE per consentire l'inversione di tendenza rispetto all'attuale fase di congiuntura economica del settore.

In questo particolare momento è necessario prendere le più opportune iniziative affinché, nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge finanziaria, o nei provvedimenti collegati in corso di emanazione, sia previsto quantomeno:

- la **modifica** dell'attuale **disciplina IVA** delle **cessioni** di fabbricati abitativi, prevedendo in ogni caso l'assoggettamento all'imposta qualora poste in essere da imprese "costruttrici" o "ristrutturatrici" anche dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori;
- la **piena deducibilità degli interessi passivi relativi ai beni merce dal momento dell'acquisto dell'area soggetta a valorizzazione urbanistica e sino a quattro anni dall'ultimazione dei lavori** (ora la piena deducibilità è consentita solo sino al momento dell'ultimazione dei lavori, mentre successivamente è ammessa nel limite del 30% del ROL), per evitare l'aumento dei costi di produzione;
- la **proroga sino a 10 anni** (rispetto ai 5 attuali) per il **completamento** dell'intervento per non decadere dalle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto delle aree finalizzate all'attuazione dei **programmi di edilizia residenziale** (imposte di registro, ipotecarie e catastali pari al 5%). In tal ambito, appare altresì opportuno un ripristino della previgente normativa, che prevedeva l'imposta di registro all'1% e le ipotecarie e catastali in misura fissa.

Al momento, inoltre, non è stata prorogata la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica (attualmente in scadenza nel 2010), ferma restando, ad avviso dell'ANCE, la necessità di rivedere l'importo della detrazione che andrebbe rimodulata sulla base della tipologia dell'intervento.

Contratto per persona da nominare Variazione in diminuzione dell'IVA

Un preliminare per l'acquisto di un'abitazione, che rinvia genericamente la nomina dell'effettivo acquirente solo al momento della stipula del rogito, non può configurarsi come "contratto per persona da nominare" e, conseguentemente, il nuovo promissario acquirente, anche se in possesso dei requisiti "prima casa", non può richiedere la variazione in diminuzione dell'IVA (dal 10% al 4%) sugli acconti già versati dalla parte originaria.

Questo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n.212/E dell'11 agosto 2009**, che, in risposta ad un'istanza di interpello, ha fornito chiarimenti sull'efficacia del "contratto per persona da nominare" riferito ad un preliminare di acquisto (da impresa costruttrice), di un'abitazione in corso di costruzione, e sul corretto trattamento, ai fini IVA, del corrispettivo di cessione.

Nel caso di specie, il terzo acquirente, indicato dal contraente originario al momento della stipula del contratto definitivo, intende richiedere la variazione in diminuzione dell'IVA sugli acconti già versati dallo stipulante originario con l'aliquota del 10%, per applicare, anche su tali importi, quella del 4%, poiché in possesso dei requisiti per l'acquisto della "prima casa".

Innanzitutto, al fine di verificare se la variazione in diminuzione dell'IVA, ai sensi dell'art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, sia applicabile alla fattispecie descritta, la citata R.M. n.212/E/2009 ha richiamato la nozione di

"contratto per persona da nominare" (art.1401 e ss. del codice civile), la cui principale caratteristica è la facoltà della parte di nominare successivamente il soggetto che diverrà titolare dei diritti ed obblighi previsti dal contratto.

In particolare, ai sensi dell'art.1402 del codice civile, la nomina si considera efficace, tra l'altro, se comunicata all'altra parte entro tre giorni dalla stipula del contratto, ovvero entro un diverso termine prestabilito.

Come chiarito dalla C.M. n.400649/1986, che finora era l'unico pronunciamento dell'Amministrazione sul tema, tale termine deve essere certo e definito in un determinato numero di giorni a partire dalla stipula del contratto, o a scadenza fissa, ovvero identificabile in un altro modo determinato (cfr. anche la Sentenza della Cassazione n.6952/2000). In tal caso, l'accordo ha effetto nei confronti del soggetto nominato, che si sostituisce al contraente originario, fin dal momento della stipula dell'atto. Diversamente, se la dichiarazione di nomina non viene effettuata validamente entro la scadenza stabilita, ossia se, ad esempio, il termine non è determinato con certezza, il contratto diviene efficace fra i contraenti originari (art.1405 codice civile).

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto già precisato dalla C.M. n.400649/1986, ribadisce che:

- il **contratto preliminare non è qualificabile** come un "contratto per persona da nominare" nell'ipotesi in cui il terzo acquirente venga **individuato genericamente**

al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, visto che, in tal caso, il termine per l'esercizio della nomina appare generico ed incerto;

- l'accordo è efficace fin dall'inizio tra le originarie parti contraenti (ai sensi dell'art.1405 del codice civile - cfr. anche Sentenza n.6952/2000);

- la nomina del terzo concretizza una cessione del contratto preliminare di compravendita.

Di conseguenza, il soggetto così individuato, dal momento della nomina, subentra nel contratto come nuovo promissario acquirente dell'abitazione, acquisendo la medesima posizione giuridica del contraente originario.

Pertanto, il nuovo promissario acquirente non può richiedere la variazione in diminuzione (dal 10% al 4%) dell'IVA applicata sugli acconti già versati dal primo stipulante, anche se in possesso dei requisiti "prima casa".

In ogni caso, precisa la R.M. n.212/E/2009, resta fermo che, nell'ipotesi in cui nel contratto preliminare la parte si riserva di nominare il terzo acquirente entro una data certa, e nel rispetto delle altre formalità richieste dalla legge, si perfeziona un "contratto per persona da nominare", ed il nuovo acquirente può effettuare, sugli acconti già versati dalla parte originaria, la variazione in diminuzione dell'IVA, ai sensi dell'art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972 (applicando così l'aliquota agevolata del 4% sull'intero corrispettivo d'acquisto, se in possesso dei requisiti "prima casa").

Formulario e scheda di trasporto

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione) è intervenuto con la **Nota del 24 settembre** a fare chiarezza in merito all'utilizzo del formulario dei rifiuti (FIR) come documento sostitutivo della scheda di trasporto (SDT) la cui compilazione, si ricorda, è in vigore già dallo scorso 19 luglio solo per il **trasporto in conto terzi**.

Il ministero ha evidenziato che, di fatto, all'interno del formulario sono già contenuti tutti i dati che secondo le indicazioni di cui all'art. 7 Legge 286/2008 e DM n. 554/2009 devono essere tassativamente inclusi nella SDT. Si tratta delle indicazioni relative a: vettore, tipologia della merce trasportata, luoghi di carico e scarico nonché produttore/detentore della merce che coincide di regola con il proprietario.

Sulla base di ciò il **formulario può essere sostitutivo della scheda di trasporto** e su di esso (per quanto non espressamente specificato nella nota ministeriale) è in ogni caso consigliabile aggiungere, qualora mancanti, i riferimenti telefonici, postali e fiscali (mail, fax, partita iva) relativi ai diversi soggetti indicati.

Per quanto riguarda la scheda di trasporto si ricorda che dal 19 luglio scorso per il corretto svolgimento dell'attività di trasporto merci in conto terzi (di qualsiasi genere) è necessario, in occasione di ogni singolo viaggio, ossia dal momento del carico e fino allo scarico della merce che il committente o un suo delegato (fatta eccezione per il vettore) compili correttamente un'apposita scheda (denominata appunto scheda di trasporto) al fine di fornire un'idonea certificazione sui vari soggetti coinvolti nell'attività di trasporto nonché sulla merce trasportata.

L'attuazione pratica di tale adempimento ha fin da subito creato alcuni inconvenienti pratici e sollevato una serie di dubbi circa la corretta compilazione della scheda. I ministeri competenti sono quindi intervenuti con un nuovo atto esplicativo al fine di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla corretta compilazione della scheda.

Con la nuova circolare congiunta datata 6 agosto 2009 i ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti hanno chiarito quanto segue:

• **Possibilità di utilizzare una copia della SDT:** poiché la scheda costituisce, di fatto, una scrittura privata ai sensi dell'art. 2719 del codice civile non è necessario che a bordo veicolo sia portato l'originale del documento essendo sufficiente quindi una copia non autenticata, realizzata direttamente dal documento cartaceo originale o dalla stampa di un documento trasmesso al vettore per fax o per via telematica.

• **Trasporto (unico) di cose dirette a diversi destinatari:** nel caso di trasporto di merci caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo, spedite da un unico mittente e dirette a più destinatari o scaricate in luoghi diversi, l'indicazione dei luoghi di scarico nonché delle merci trasportate, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento ai documenti che, nell'ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc).

• **Indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l'impiego di codici convenzionali:** per motivi di riservatezza, l'indicazione sulla SDT o su altro documento sostitutivo o equipollente dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente e delle altre informazioni che li riguardano (quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) può avvenire in modo codificato. Tuttavia, deve essere presente a bordo veicolo un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l'immediata decodifica dei predetti codici convenzionali, per consentire agli organi accertatori un'immediata verifica sull'identità di tali soggetti, nonché sulle informazioni che li riguardano.

• **Contratto scritto in sostituzione della SDT:** il contratto di trasporto scritto, sempreché abbia tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 286/05 e contenga almeno la data di sottoscrizione (ancorché non qualificabile giuridicamente come "data certa") può sostituire la scheda di trasporto.

• **Utilizzo di sub-vettori:** se il vettore incaricato dal committente di eseguire il trasporto si avvale di sub vettori egli stesso diventa nei confronti di tale ultimo soggetto un committente e come tale dovrà redigere una nuova e apposita scheda di trasporto.

• **Conservazione della scheda di trasporto:** non è necessario conservare la SDT dopo che il singolo viaggio di trasporto è stato completato. Qualora si utilizzino documenti sostitutivi o equipollenti restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.

Semplificazione delle procedure per l'accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

Con la pubblicazione del D.M. 6 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2009, è stato modificato ed integrato il **D.M. 19 febbraio 2007**, che regola la detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (introdotta dall'art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006, Finanziaria 2007 e prorogata fino al 2010 dall'art. 1, commi 20-24 della legge 244/2007, Finanziaria 2008). Il decreto, che entrerà in vigore l'11 ottobre 2009, prevede le seguenti novità:

- Le modalità di calcolo per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;
- L'asseverazione dell'intervento da parte del tecnico abilitato;
- L'asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e l'installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione;
- I requisiti prestazionali per le pompe di calore;
- La non cumulabilità dell'incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia.

Nel dettaglio riguardano:

1. Le modalità di calcolo per la determinazione dell'indice di prestazione energetica (art. 5, comma 3 del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

A seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 59 del 2 aprile 2009, e cioè dal 25 giugno 2009, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni previste dallo stesso decreto.

2. Asseverazione dell'intervento da parte del tecnico abilitato (art. 4, comma 2 del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

Il DM 19/2/2009 prevede che, tra gli adempimenti che devono essere rispettati per fruire della detrazione del 55%, i soggetti interessati al beneficio siano tenuti ad acquisire l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (ved. Tabella 1 di seguito riportata e artt. 6-9 del Decreto 19 febbraio 2007).

Dall'11 ottobre 2009 tale asseverazione potrà essere:

- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, quando è obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs 192/05;
- oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/91.

3. L'asseverazione dei requisiti per la sostituzione delle finestre e l'installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione (art. 7, comma 2 e art. 8, comma 2 del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

Il D.M. 19/2/2007 prevede che, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l'asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica può essere

sostituita da una certificazione dei produttori per tali elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Con l'entrata in vigore del DM 6/8/2009 viene mantenuta la possibilità di sostituire l'asseverazione sul rispetto della trasmittanza termica delle finestre con una certificazione dei produttori ma viene eliminato l'obbligo di fornire anche le certificazioni dei singoli componenti.

Per quanto riguarda il caso di installazione di pannelli solari, per la produzione di acqua calda, realizzati in autocostruzione, in alternativa ai requisiti relativi a:

- pannelli solari e bollitori garantiti per almeno cinque anni e
- pannelli solari con certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato

può essere prodotto l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario, escludendo la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato.

Nella **tabella asseverazione** sono riportati i requisiti da asseverare per tipologia di intervento.

4. I requisiti prestazionali per le pompe di calore (art. 9, commi 1 e 2 bis del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

Nell'ambito della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il


DM 6/8/2009 specifica che devono essere installati generatori di calore a condensazione, ad aria o ad acqua, e l'obbligo di installare le valvole termostatiche vige solo ove sia tecnicamente compatibile.

Una ulteriore modifica al decreto prevede, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, che siano installate pompe di calore con un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER), almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009.

5. La non cumulabilità dell'incentivo con il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia (art. 10, comma 2 bis del D.M. 19/2/2009 così come modificato ed integrato dal DM 6/8/2009)

Il decreto stabilisce infine che le detrazioni del 55% non possono essere cumulate con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia, così come previsto dal cosiddetto "Conto Energia".

Infatti il Conto Energia stabilisce, per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o asservite ad unità immobiliari di edifici, l'applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all'esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici stessi.



Costruttori Irpini
Periodico dell'Associazione
Costruttori Edili
della Provincia di Avellino
costruttoriirpini@anceav.it

nuova serie - anno XXIII - n. 3 lug/set 2009

Direttore
Paolo Foti

Responsabile
Giampiero Galasso

Redazione
Linda Pagliuca

Segretaria di redazione
Franca Cesa

Direzione e redazione
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet
www.ance.av.it

E-mail
costruttoriirpini@anceav.it

Stampa
Poligrafica Ruggiero - Avellino
Via Pianodardine

La collaborazione al mensile è aperta a tutti.
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione
dell'autore e non impegnano la redazione.
È vietata la riproduzione degli articoli pubbli-
cati se non è citata la fonte.

Autorizzazione del Tribunale
di Avellino n. 304 del 25 febbraio 1993
Registro stampa Diffusione gratuita

Tutela del territorio

Autorizzazione paesaggistica: al Ministero spetta solo un potere di vigilanza

Il potere di annullamento attribuito al Ministero per i beni culturali, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è da intendersi quale espressione del generale potere di vigilanza, che il legislatore ha riconosciuto allo Stato nei confronti dell'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali in materia di gestione del vincolo.

È quanto hanno affermato i giudici del TAR Campania, chiarendo che, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), la Soprintendenza può esercitare, nei confronti di una autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Ente delegato, esclusivamente un potere di annullamento per motivi di legittimità (TAR Campania sentenza 2 luglio 2009, n. 3672).

In particolare, i giudici hanno sottolineato come la Soprintendenza non debba compiere un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dal soggetto preposto alla tutela del vincolo in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto ciò comporterebbe una sovrapposizione tra due diverse e distinte valutazioni di merito.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 disciplina il regime transitorio per il procedimento dell'autorizzazione paesaggistica e stabilisce che quest'ultima debba essere rilasciata ovvero negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

Nel caso di rilascio, l'amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla Soprintendenza, la quale avrà a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.

Per completezza, si segnala che il decreto legge 78/2009, all'esame del Parlamento per la conversione in legge, ha prorogato l'applicazione del regime transitorio delineato dall'art. 159 fino al 31 dicembre 2009, data a decorrere dalla quale troverà applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali.

Continua da pag. 4

lavoratori a livello territoriale, dal finanziamento del richiamato Fondo istituito, come noto, per operare in favore delle realtà in cui non sia previsto o costituito un sistema di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità.

In riferimento all'art. 51 del Testo Unico, viene confermata la previsione che accoglie le indicazioni contenute nella Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, relativamente all'**attività di vigilanza**, che potrà tenere conto, ai fini della programmazione della propria attività, della presenza degli organismi paritetici. Sotto il profilo più strettamente operativo, si evidenzia che viene introdotto l'obbligo di comunicazione all'INAIL da parte degli organismi paritetici dei nominativi delle imprese che hanno aderito agli stessi nonché il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

Sempre con riferimento alle modifiche apportate all'art. 51 del Testo Unico, si rileva che in una delle ultime versioni del correttivo era stata introdotta la previsione che attribuiva agli organismi paritetici il compito di verificare periodicamente la funzionalità degli RLST. L'intervento dell'Ance, che ha evidenziato nelle sedi opportune che il ruolo di controllore non rientra nei compiti degli organismi paritetici, ha scongiurato che tale previsione venisse recepita nell'ultima versione del testo approvato dal Consiglio dei Ministri. Inoltre è stata confermata la volontà del legislatore di voler modificare l'**apparato sanzionatorio**, riducendo consistentemente le sanzioni

amministrative e penali, attualmente in vigore, che vengono in gran parte dei casi dimezzate.

Al riguardo, si evidenzia che la pena esclusiva dell'arresto è contemplata, diversamente da quanto disciplinato dal testo entrato in vigore il 15 maggio 2008, solo nei due seguenti casi specifici:

- nel caso di omessa effettuazione ed elaborazione della valutazione dei rischi, per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno;
- per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Infine, si conferma il recepimento della nuova previsione relativa all'art. 302 del T.U., che definisce le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Il legislatore ha circoscritto la conversione dell'arresto in ammenda, con un importo minimo fissato in 2000 euro invece di 8000 euro come previsto nel d. lgs. n. 81/08, esclusivamente alle restrizioni che non superino i dodici mesi, escludendo comunque la suddetta conversione quando la violazione abbia contribuito a causare un infortunio mortale o con lesione personale che abbia comportato l'incapacità del lavoratore per un periodo superiore ai 40 giorni.

Ci riserviamo di tornare sul tema dell'apparato sanzionatorio riportando un confronto dettagliato tra le sanzioni previste nel D. Lgs. 81/2008 e quelle modificate con il correttivo.

IN CALO L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NEL SECONDO TRIMESTRE 2009

Il 22 settembre 2009 l'Istat ha diffuso i dati trimestrali sulle forze di lavoro riferiti al secondo trimestre 2009.

Con riferimento all'occupazione nel settore delle costruzioni, i dati confermano le difficoltà delle imprese del settore con un calo dei livelli occupati superiore a quello registrato nell'insieme dei settori economici.

Gli occupati nel settore delle costruzioni, pari nel secondo trimestre 2009 a circa 1.930.000, risultano diminuiti del 2,1% nel confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente (-1,6% nell'intero sistema economico), che equivale a 41 mila lavoratori in meno.

Il confronto con il picco raggiunto nel quarto trimestre 2008 (circa 2 milioni di occupati nel settore delle costruzioni) equivale, nel secondo trimestre 2009, ad una perdita occupazionale pari a 71 mila lavoratori.

Dalla lettura dei dati Istat risulta che nel settore delle costruzioni la contrazione degli occupati ha interessato i lavoratori dipendenti, che nel secondo trimestre del 2009 sono diminuiti del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di contro si osserva un lieve aumento dei lavoratori autonomi pari a +0,5% nel confronto con il secondo trimestre 2008.


Disaggregando i dati a livello territoriale si rileva che la flessione registrata nel secondo trimestre 2009 risulta come sintesi di una diminuzione dell'occupazione dell'8,3% del Nord-est, del 7,5% del Mezzogiorno, a fronte di un aumento del 5,4% rilevato nel Nord-ovest e del 2,8% nel Centro.

Fonte: Direzione Affari Economici e Centro Studi

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI PER AREA GEOGRAFICA - Var. % II Trim. 2009/II Trim. 2008

	Dipendenti	Indipendenti	Totale occupati
Nord	0,4	-1,4	-0,4
Nord - ovest	8,4	1,4	5,4
Nord - est	-10,7	-5,2	-8,3
Centro	4,0	0,9	2,8
Sud	-12,2	4,4	-7,5
Italia	-3,6	0,5	-2,1

Elaborazione Ance su dati Istat - Rilevazione continua delle forze di lavoro



Elaborazione Ance su dati Istat - Rilevazione continua delle forze di lavoro

La flessione registrata nel secondo trimestre fa seguito ad un primo trimestre che aveva visto aumentare il numero di occupati nelle costruzioni dell'1,7% rispetto allo stesso periodo 2008.

Le misure adottate dalle imprese per fronteggiare la crisi in atto dal quarto trimestre 2008, ad esempio la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro ed il ricorso alla cassa integrazione, hanno consentito di spostare gli effetti negativi sull'occupazione al secondo trimestre 2009 e probabilmente ai mesi successivi.